

REGOLAMENTO FIGC SUGLI AGENTI DI CALCIATORI*

Premessa

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate in materia dalla Federation Internationale de Football Association (FIFA), che qui si intendono richiamate, l'attività degli agenti di calciatori (d'ora innanzi denominati "Agenti") in possesso di una licenza (la "Licenza") rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale.
2. Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.
3. Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
4. Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza.

Art. 2

1. Con sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione degli Agenti di

* Pubblicato con comunicato 100/A dell'8 aprile 2010 e disponibile sul sito <http://213.215.145.251/it/215/4/15/ComunicatoUfficiale.shtml> (visitato il 19 aprile 2010).

calciatori (nel prosieguo “Commissione Agenti”), la quale tiene il registro delle persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente e ne cura la pubblicazione. La Commissione Agenti svolge le attività indicate nel presente regolamento.

Art. 3

1. L'Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell'ambito di una Federazione o da una Federazione a un'altra.
2. L'Agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l'incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.
3. L'Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori.
4. L'Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza, secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.
5. L'Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.

Art. 4

1. L'Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono essere soltanto calciatori o società.
2. L'attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la Licenza. L'Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi, a condizione che:

- a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all'atto del conferimento;
 - b) l'attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative;
 - c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l'Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;
 - d) il numero degli agenti soci non sia superiore a cinque;
 - e) la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti;
 - f) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere;
 - g) nessuno dei soci sia una persona giuridica;
 - h) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l'eccezione del superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;
 - i) la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.
3. L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute.

Art. 5

1. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente.
2. Il calciatore può farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge e comunque concludere un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un Agente. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.

Requisiti e modalità di conseguimento della Licenza

Art. 6

1. Il candidato che voglia sostenere la prova d'idoneità per il rilascio della Licenza, deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della FIGC. Nella domanda, cui deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa d'esame nella misura stabilita dalla Commissione Agenti, il candidato deve dichiarare:
 - a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e di essere residente in Italia, ovvero di essere cittadino non comunitario legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni;
 - b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa vigente;
 - c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
 - d) di non avere riportato condanne per delitti non colposi;
 - e) di non avere riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna inibizione in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio per un periodo, anche complessivamente, superiore a 120 giorni;
 - f) di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non avere mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della FIGC o di altra federazione associata alla FIFA;
 - g) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dall'art. 10 del presente regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente.
2. Per quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma precedente, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato.
3. Con la domanda il candidato si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIGC e della FIFA.
4. La Commissione Agenti esclude dalla prova d'idoneità, ovvero dal rilascio

della Licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1 e dal bando.

5. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione della prova d' idoneità o dal rilascio della Licenza, è ammesso reclamo alla FIFA – Commissione dello Status del Calciatore. Nel caso in cui la Commissione FIFA rigetti il reclamo, l'interessato può ripresentare la domanda nel momento in cui ne abbia i requisiti.

Procedura d'esame

Art. 7

La procedura di esame è stabilita dal relativo bando nel rispetto dei principi e disposizioni della FIFA.

Rilascio della Licenza

Art. 8

1. Al fine dell'esercizio dell'attività, l'Agente, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l'esame, pena la decadenza dall'idoneità ed obbligo di ripetizione dell'esame, deve:
 - a) presentare, alla Commissione Agenti, domanda di iscrizione al registro degli Agenti autorizzati dalla FIGC;
 - b) produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza preferibilmente nazionale (Allegato "B");
 - c) versare la tassa d'iscrizione e la quota annuale, nella misura stabilita dalla Commissione Agenti;
 - d) sottoscrivere il codice di condotta professionale (Allegato "A");
 - e) sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi della FIGC e della clausola compromissoria, prevista dal presente regolamento, per la cognizione arbitrale delle controversie.

Art. 9

1. Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC che

desiderano offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell'attività di Agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell'associazione da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di "Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC".

Art. 10

1. La Licenza, rilasciata dalla FIGC, abilita l'Agente a svolgere la sua attività su base mondiale, è strettamente personale e non cedibile .
2. Ottenuta la Licenza, l'Agente può qualificarsi come "Agente di calciatore autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio".

Incompatibilità

Art.11

1. L'esercizio dell'attività di agente è incompatibile:
 - a) con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
 - b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa.
2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1, rilevano ai fini dell'esercizio dell'attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dal successivo art. 19, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 25.
3. L'incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dell'attività di ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

Decadenza della Licenza

Art. 12

La Licenza decade nei casi in cui l'Agente non possieda più i requisiti preliminari rilevanti (artt. 6 e 8), cessi la sua attività (art. 15) ovvero a seguito di sanzione disciplinare (art. 26).

Revoca della Licenza

Art. 13

1. La Commissione Agenti provvede a monitorare costantemente se l'Agente possieda i requisiti preliminari per il mantenimento della Licenza.
2. Qualora venga meno il possesso di uno dei requisiti preliminari previsti per il rilascio della licenza, l'Agente ha 120 giorni di tempo per sanare la situazione. Trascorso tale termine la Licenza è definitivamente revocata.

Mantenimento della Licenza

Art. 14

1. Al fine di garantire che gli Agenti di calciatori si mantengano aggiornati, la Commissione Agenti, sentite le associazioni di categoria, istituisce corsi di aggiornamento, con tempi e modalità indicati con separato bando, con frequenza obbligatoria e verifica finale per il mantenimento della Licenza.
2. L'Agente deve partecipare a tale corso ogni cinque anni.

Cessazione dell'attività

Art. 15

Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la sua Licenza alla Commissione Agenti, pena la cancellazione della licenza e la pubblicazione di tale decisione.

Modalità dell'incarico

Art.16

1. Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo

- raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti.
2. Adempite le formalità di cui sopra, il mandato assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione.
 3. L'incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti possono concordare sia conferito a titolo non esclusivo indicandolo nel mandato.
 4. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento dell'Agente e le modalità del pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal cliente che gli ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, il calciatore può esprimere il suo consenso scritto autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l'agente per suo conto. Il pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l'agente.
 5. Il mandato deve a pena di nullità contenere almeno le seguenti informazioni: il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all'agente dal calciatore, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti.
 6. Il mandato conferito da un calciatore o da una società deve essere redatto in quattro copie, sottoscritte da entrambi le parti. Il calciatore o la società conservano la terza copia e l'Agente la seconda. Ai fini della registrazione l'Agente invia la prima e la quarta copia alla Commissione Agenti, nonché alla federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore, ove lo stesso non appartenga alla FIGC. La Commissione Agenti istituisce un registro dei mandati ricevuti, assicura la custodia degli atti depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi, individuando le ipotesi di riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato e le forme di conoscibilità comunque garantite.
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono pregiudicare il diritto a concludere un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento senza l'assistenza di un rappresentante.
 8. Gli Agenti di calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un Agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel

trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Compenso

Art. 17

1. L'Agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.
2. L'importo del compenso dovuto all'Agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il valore di altri benefits, i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo. Il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso.
3. L'Agente e il calciatore devono convenire in anticipo se l'Agente è remunerato dal calciatore con il pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato per il calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all'importo individuato al comma precedente da effettuarsi al termine dell'annualità contrattuale.
4. Se l'Agente e il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria e il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall'Agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l'agente, oltre alla quota maturata, ha diritto alla retribuzione maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore. Nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto.
5. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.
6. Il compenso dell'Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è

- liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 2. Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'Agente. Nell'incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.
7. L'Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell'art. 3 comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall'atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.
 8. In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.
 9. Nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato, in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'Agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'Agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all'Agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di calciatore.
 10. Nell'ambito di un trasferimento di un calciatore, agli agenti di calciatori è vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto dal presente articolo.

Risoluzione e revoca del mandato

Art.18

1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l'incarico, regolando tutti i rapporti, in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sotto scritto, depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r, entro il termine di venti giorni, presso la segreteria della Commissione Agenti.
2. Il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all'Agente, unitamente all'attestazione postale di spedizione.
3. Le parti possono stabilire, all'atto del conferimento dell'incarico, il pagamento

di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa.

4. Ove venga accertato dall'organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all'Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l'azione di accertamento della giusta causa contro l'Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.
5. L'Agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore o della società con preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente l'Agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti copia della lettera di recesso inviata al calciatore o alla società, unitamente all'attestazione postale di spedizione. Sia il calciatore che la società hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero aver subito dal recesso. Non spetta né al calciatore né alla società alcun risarcimento nel caso in cui il recesso dell'Agente sia avvenuto per giusta causa, che deve essere accertata dall'organo arbitrale a seguito di apposita azione promossa dall'Agente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di recesso.

Diritti e obblighi dell'Agente Art.19

1. Gli Agenti hanno il diritto di:
 - a) contattare ogni calciatore che non è vincolato da un mandato con un altro Agente;
 - b) rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti;
 - c) curare gli interessi di qualsiasi calciatore;
 - d) curare gli interessi di qualunque società gli chieda di farlo.
2. Ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte.
3. L'Agente è tenuto all'osservanza delle norme federali, statutarie e

regolamentari della FIGC, delle confederazioni e della FIFA. L'Agente è altresì tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della FIGC, delle confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati ai sensi del presente regolamento, improntando il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività, sia conforme alle sopracitate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato.

4. L'Agente ha l'obbligo di informare compiutamente il calciatore delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto del presente regolamento.
5. L'Agente ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di Condotta Professionale.
6. L'Agente deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano improntate ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva. In ogni caso, l'agente non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
7. Eventuali accordi conclusi in violazione dei divieti o in situazione di incompatibilità relative all'attività dell'Agente sono nulli e rappresentano illeciti disciplinari.
8. Ferme restando le disposizioni in materia di divieti e incompatibilità, l'Agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l'Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente.
9. A richiesta della Commissione Agenti, ovvero degli organi della FIGC e della FIFA, l'Agente è tenuto a fornire ogni informazione unitamente ai

documenti necessari.

Divieti e conflitti di interessi

Art.20

1. Agli Agenti è vietato contattare calciatori che siano sotto contratto con una società di calcio al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente il loro contratto o violare gli obblighi in esso previsti. Salvo prova contraria, in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa da parte di un calciatore, la responsabilità dell'Agente per induzione alla risoluzione è presunta.
2. E' vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.
3. E' vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento.
4. E' vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di soggetti dell'ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle società.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, è vietata qualsiasi forma di accordo o collaborazione, di carattere permanente, tra Agenti e/o società di Agenti con l'eccezione di eventuali intese occasionali e dei trasferimenti internazionali.
6. All'Agente o alla società di cui l'Agente è socio, nonché ai singoli soci o amministratori o collaboratori della stessa, è fatto divieto di intraprendere trattative o intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio italiana o estera in cui il coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di consulenza, o eserciti comunque un'influenza rilevante. Il medesimo divieto si estende a qualsiasi trattativa o rapporto contrattuale con calciatori tesserati per la predetta società o comunque che abbia ad oggetto trasferimenti di calciatori da o verso quest'ultima.
7. Salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall'Agente con calciatori e società, in violazione dei precedenti commi 2 e 6.
8. Nel caso in cui una delle situazioni soggettive riguardante il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado, di cui al precedente comma 6, sopraggiunga

in costanza di un rapporto contrattuale tra un Agente e la società interessata o tra un Agente e un calciatore tesserato per tale società, il predetto rapporto contrattuale si risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della situazione soggettiva vietata.

9. E' comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

Diritti ed obblighi dei calciatori

Art.21

1. Un calciatore ove intenda avvalersi dei servizi di un Agente, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto titolare di Licenza, conferendo l'incarico previsto dall'art. 15, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5.
2. E' dovere del calciatore verificare che un agente sia fornito di regolare Licenza prima di conferirgli il relativo mandato.
3. Il calciatore è tenuto al rispetto in buona fede del contratto stipulato con l'Agente e fornisce allo stesso le direttive per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto delle regole sportive e del presente regolamento.
4. Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di prestazione sportiva, il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra società senza il consenso scritto della società di appartenenza.
5. Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.
6. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza di un Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere all'Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico, ovvero quello previsto dall'art. 17 comma 6.

Diritti e obblighi delle Società di calcio

Art.22

1. Le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizi di Agenti forniti

- di Licenza per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di giocatori o nella stipula di contratti di lavoro.
2. Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve trattare unicamente con il suo Agente, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente con il calciatore stesso, verificando l'esistenza dell'incarico di cui all'art.16.
 3. Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di Agente, la società deve avere rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all'art.5.
 4. Ove una società si sia avvalsa dell'opera di un agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato nel contratto.
 5. Ove la società non si avvalga dell'assistenza di un Agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto .
 6. E' fatto divieto alle società contattare un calciatore che sia sotto contratto con altra società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della società medesima, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
 7. E' fatto divieto ad una società del settore professionistico ed ai soggetti che abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nella medesima, nonché ai dirigenti e ai responsabili tecnico-sportivi della società stessa, di detenere interessi o esercitare un'influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una società di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o parenti ed affini fino al secondo grado tra i soggetti sopraindicati.
 8. La società informa il calciatore e il suo Agente di eventuali situazioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa prima della conclusione del contratto, il calciatore ha diritto alla risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

Rappresentanza dei calciatori minorenni

Art. 23

1. L'incarico ad un Agente da parte di calciatori minorenni deve essere sottoscritto dal medesimo calciatore e dall'esercente la potestà genitoriale.

2. L'incarico conferito da un calciatore minorenni cessa di avere effetti, senza alcun diritto per l'Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico presso la segreteria della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva come professionista con una società.
3. L'incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione Agenti, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata. L'incarico deve essere gratuito e deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di inefficacia, presso la segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Copia di tale incarico viene, quindi, trasmessa al Presidente del Settore Giovanile Scolastico e, in assenza di sue osservazioni da comunicarsi alla Commissione Agenti di calciatori entro 15 giorni dal ricevimento, lo stesso acquista piena efficacia.

Clausola compromissoria

Art. 24

1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art.16 è decisa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (il "Tribunale") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI.
2. Ai soggetti che non ottemperano ai lodi verranno applicate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
3. In caso di controversie internazionali relative all'attività di Agente, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA.
4. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA ovvero il giudice unico (se competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.
5. La Commissione per lo Statuto dei Calciatori o il giudice unico (se competente) non possono avviare un procedimento disciplinare se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia o se sono trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'Agente coinvolto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.

6. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all'attività di Agente sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA e la Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA.

Sanzioni

Art. 25

1. Sanzioni disciplinari possono essere inflitte ad agenti, calciatori o società di calcio che violino le norme del presente regolamento e i suoi allegati, ovvero gli statuti e gli altri regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.
2. Le indagini, il deferimento e l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le previsioni specifiche del presente regolamento.
3. La competenza della FIGC nelle controversie nazionali non esclude, tuttavia, quella della Commissione Disciplinare della FIFA che può applicare sanzioni ad un Agente che sia coinvolto in un trasferimento all'interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua Licenza.
4. Per l'acquisizione di dati ed informazioni e per l'accertamento delle infrazioni, gli organi di giustizia federali possono avvalersi anche della collaborazione della Commissione Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia, chiedendo altresì informazioni agli Agenti, i quali sono tenuti a fornirle a pena di sospensione della Licenza.
5. A seguito dell'eventuale deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale, avverso le cui decisioni l'Agente può ricorrere alla Corte di Giustizia Federale nei termini e con le modalità di cui al relativo Codice di Giustizia sportiva.
6. Nelle transazioni internazionali la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA.
7. In caso di incertezza o di controversia sulla competenza, la decisione è rimessa alla Commissione Disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l'organo competente per l'applicazione di sanzioni.

8. I procedimenti disciplinari sono avviati dagli organi di giustizia della FIGC o dalla FIFA d'ufficio o su istanza di parte.

Sanzioni nei confronti degli Agenti

Art. 26

1. L'Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovvero non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento e dei suoi allegati, ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
 - a) censura o deplorazione;
 - b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
 - c) sospensione della Licenza per un massimo di 12 (dodici) mesi;
 - d) revoca della licenza;
 - e) divieto di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio; ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
2. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum dal loro rapporto contrattuale con l'Agente.

Sanzioni nei confronti dei calciatori

Art.27

1. Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un Agente non titolare di Licenza e non iscritto nel registro di cui all'art. 2, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5, o che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati a lui applicabili, è soggetto, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
 - a) censura o deplorazione;
 - b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
 - c) inibizione;
 - d) divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio, ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
2. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Sanzioni nei confronti delle società di calcio

Art. 28

1. La società che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati ad essa applicabili è soggetta, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
 - a) censura o deplorazione;
 - b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
 - c) divieto di trasferimenti;
 - d) penalizzazione di punti in classifica;
 - e) retrocessione ad una categoria inferiore.
2. Qualsiasi operazione effettuata dalla società in presenza di una situazione di incompatibilità o di divieto prevista dal presente regolamento è nulla ed è sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della FIGC, in misura pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto dal calciatore.
3. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Commissione Agenti

Art. 29

1. La Commissione Agenti è composta da:
 - due componenti nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vicepresidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - un componente nominato dal Presidente della FIGC su designazione congiunta della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione dell'Associazione Italiana Calciatori;
 - due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle associazioni di categoria degli Agenti.
2. La Commissione Agenti resta in carica quattro anni e svolge la sua attività

- con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC. La Commissione Agenti può avvalersi della collaborazione di un esperto in materie giuridiche, designato dal Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione Agenti è validamente operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vicepresidente. La Commissione Agenti svolge ogni funzione utile od opportuna ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
 4. La Commissione Agenti rilascia le licenze e cura l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2 dei candidati che abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
 5. La Commissione Agenti svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di agente e cura la pubblicazione del bando per la prova d'esame di cui all'art.7 di norma due volte l'anno e comunque sulla base delle indicazioni fornite dalla FIFA.
 6. La Commissione Agenti delibera la sospensione della Licenza a richiesta dell'interessato, ovvero quando accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti dall' art. 6 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 11 per l'esercizio dell'attività di Agente.
 7. Fatto salvo il precedente comma 6, la Commissione Agenti delibera la revoca della Licenza a richiesta dell'interessato nonché al venir meno dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza.
 8. Su richiesta di qualunque interessato la Commissione Agenti si esprime circa la sussistenza della situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 o sulle condizioni per l'esercizio dell'attività di Agente in forma societaria.
 9. La Commissione Agenti segnala, anche d'ufficio, agli organi di giustizia sportiva della FIGC le violazioni del presente regolamento e dei suoi allegati e dà esecuzione ai provvedimenti degli stessi organi.
 10. La Commissione Agenti, d'intesa con le associazioni di categoria, istituisce corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli Agenti, così come previsto dall'art. 14.
 11. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 5, gli atti della Commissione Agenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di Agenti, calciatori o società di calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale.

12. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione Agenti può adottare gli atti o provvedimenti di competenza della Commissione Agenti, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte della Commissione Agenti comporta la immediata decadenza dei provvedimenti adottati dal Presidente.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del competente organo della FIFA e con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale della FIGC. A tal fine viene conferita delega al Presidente Federale per apportare eventuali modifiche che venissero all'uopo richieste dalla FIFA nonché per effettuare il coordinamento formale e la rettifica di errori materiali.
2. Le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007 continueranno ad essere regolate dal regolamento degli Agenti in vigore a tale data e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l'esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
3. Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno 90 giorni di tempo da tale data per risolvere le eventuali situazioni di incompatibilità.
4. Fino all'adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla Commissione Agenti, sono utilizzabili quelli preesistenti, ferma restando l'inefficacia delle eventuali clausole incompatibili con il presente regolamento.

Allegato A: Codice di Condotta Professionale

I.

L'agente di calciatori ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.

Lo stesso, pur non essendo tesserato della F.I.G.C., è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A..

II.

L'agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner ed altre parti in causa.

III.

L'agente di calciatori deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.

IV.

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'agente di calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi agenti, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.

V.

L'agente di calciatori deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le norme fiscali vigenti nel paese in cui opera.

Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta su casi disciplinari o controversie, l'agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.

A richiesta dell'assistito, l'agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

VI.

L'agente di calciatori deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima squadra, qualora ciò possa determinare una situazione anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa, e deve altresì evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

VII.

L'agente nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata a principi di lealtà e correttezza, e rispettare le norme in materia di concorrenza.

VIII.

E' fatto divieto all'Agente di calciatori di adire gli organi di Giustizia Ordinaria ai sensi dello Statuto della FIFA, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinamento Statuale.